

# REGOLAMENTO INTERNO della Comunità Energetica Rinnovabile

## TITOLO I

### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della “Comunità Energetica Rinnovabile” ha lo scopo di disciplinare l’attività, l’organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento dell’Ente, disponendo sia in ordine ai rapporti tra gli Associati e la Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli Associati nell’ambito dell’attività dell’Associazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo dell’Associazione, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate dallo Statuto.

#### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli Associati interessati alla condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile” - ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021 – nonché per gli Organi dell’Associazione e per gli uffici tecnici ed amministrativi della Associazione.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Comitato di Indirizzo, da costituirsi tra i Soci Fondatori, e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
4. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

## TITOLO II

### FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile" si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali degli Associati. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. L'attività della Associazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli Associati, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021.

3. Per realizzare tali obiettivi, la Associazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con Enti privati che pubblici per lo sviluppo ed il perseguimento degli scopi associativi;
- Promozione delle attività della Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti nell'ambito dello Statuto associativo e della vigente normativa in materia.

#### **Articolo 4 – Ulteriori attività**

1. I settori di intervento della Associazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Associazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche degli Associati che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
2. L'impegno della Associazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

### **TITOLO III**

#### **ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 5 - Procedura di ammissione**

1. Possono far parte della Associazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e smi:
  - a. persone fisiche;
  - b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
  - c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
  - d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla Associazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge ove necessari e/o richiesti.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

a) **nel caso di persone giuridiche:**

- . copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Associazione;

- . copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile” debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione e adesione;
- b) **per i prosumer/produttori:** copia dell’accordo con la “Comunità Energetica Rinnovabile” con il quale viene regolamentata l’immissione degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- c) **per i consumatori:**
  - . copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
  - . modello di auto dichiarazione (DSAN) del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l’ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente l’ammissione.

3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Associazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire eventuali integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Associazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi associativi.

#### **Articolo 6 - Criteri per la permanenza**

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Associazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Associato nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale**

1. L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto come previsto nell'Atto Costitutivo e nello Statuto.

2. Sono altresì Organi della Associazione:

- Il Presidente della Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Assemblea degli Associati;
- L'Organo di Revisione.

### **Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma**

1. La Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.

2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte degli Associati degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte degli Associati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Associazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e per conoscere le necessità e le disponibilità degli Associati.

3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dagli Associati (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. Gli Associati sono tenuti a comunicare alla Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi associativi riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno degli Associati le seguenti informazioni:

- Caratteristiche delle persone giuridiche:
  - . denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

- Caratteristiche delle persone fisiche:  
dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

5. Inoltre, gli Organi della Associazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti ulteriori informazioni:

- Impegno degli Associati verso la Associazione: indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che l'Associato si impegna a portare a disposizione della comunità.

## **TITOLO V**

### **RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E IMPRESE**

#### **Articolo 9– Principi generali: Partecipazione, trasparenza e coerenza**

1. La Associazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra gli Associati.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Associazione da parte degli Associati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte degli Associati ed attività della Associazione. Per questo motivo, gli Organi della Associazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti gli Associati.
3. La Associazione e gli Associati considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

#### **Articolo 10 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa**

1. La Associazione ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse degli Associati della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. Gli Associati, all'atto dell'adesione alla Associazione, conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, e la gestione dei rapporti con gli Associati a qualsiasi titolo, sarà tenuta esclusivamente

dalla Associazione sia direttamente che per il tramite di terzi incaricati, obbligandosi così ciascun Associato a non attuare comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto tra il GSE e la Comunità Energetica Rinnovabile.

4. Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla eventuale tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi coinvolgono, in parte o per il tutto, diritti degli Associati.

5. Gli Associati prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla Associazione, possono conferire altresì mandato esclusivo per la eventuale vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

#### **Articolo 11 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso**

1. La Associazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui allo Statuto sul territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito della Associazione, ferma restando la facoltà di ulteriore estensione come indicato sul sito dell'Associazione nella sezione "Aree di Competenza".

2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:

- Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri dei Consigli d'Ambito competenti ove costituiti;
- Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **Articolo 12 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni**

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della Associazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti,

possono altresì aderire alla Associazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La domanda di adesione ai sensi del precedente punto 1 dovrà essere presentata agli Organi della Associazione, compilando apposita richiesta.

3. Ricevuta la richiesta, gli Organi della Associazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.
- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

4. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

5. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

### **Articolo 13- Distribuzione dei benefici**

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento in misura proporzionale all'apporto di ciascuno Associato, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Associato (produttore/prosumer – consumer) e degli impegni assunti nei confronti della Associazione, ai sensi della tabella seguente.

TABELLA TARIFFA PREMIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

P. nomin. Fv / kWp	Tariffa fissa Fv / kWp	Tariffa variab. Fv / PZ	Comp. Geografica Fv	Tariffa max Fv
$P \leq 200$	80 €/MWh	da 0 a 40 €/MWh	Nord 10 €/MWh	130 €/MWh
$200 < P \leq 600$	70 €/MWh	da 0 a 40 €/MWh	Nord 10 €/MWh	120 €/MWh
$P > 600$	60 €/MWh	Da 0 a 40 €/MWh	Nord 10 €/MWh	110 €/MWh

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive posti a carico della Associazione.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra gli Associati, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

**a- Ai Produttori (Producer/Prosumer):**

. una quota della Tariffa Premio, come da tabella di cui al precedente punto 1, per un importo pari alla concorrenza dell'importo relativo al corrispettivo di vendita e/o ritiro dedicato dell'energia prodotta, indicato nell'accordo sottoscritto tra il Prosumer/Producer e l'Associazione per l'immissione degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione. Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

**b- Ai Consumatori (Consumer):**

. una quota della Tariffa Premio, come da tabella di cui al precedente punto 1, per un valore pari al 95% dell'importo residuo al netto di quanto eventualmente corrisposto ai producer ai sensi di cui al precedente paragrafo a) tenuto anche conto della capacità energetica dell'Associato.

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo e/o del consumo in condivisione della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

**c- Alla Associazione (Comunità Energetica Rinnovabile):**

. una quota della Tariffa Premio, come da tabella di cui al precedente punto 1, per un valore pari al 5% dell'importo residuo al netto di quanto eventualmente corrisposto ai producer/prosumer ed ai consumer ai sensi di cui ai precedenti paragrafi a) e b) tranne diversa destinazione eventualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

3. Nel caso di partecipazione di Ente Locale, il Consiglio Direttivo potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Associati in Fascia Protetta).

L'elenco degli Associati consumatori appartenenti a tale categoria è eventualmente redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale che partecipa alla comunità energetica. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra gli Associati in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Quota di benefici economici a favore della Associazione come da precedente comma 3);
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte degli Associati dei benefici economici loro spettanti.

5. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dagli Organi della Associazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

6. Gli Organi della Associazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione in base alle iniziative programmatiche da attuare da parte della Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

7. Gli Associati non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Associazione.

8. Gli Organi della Associazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore degli Associati stessi o di progetti di utilità sociale secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

#### **Articolo 14 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Associazione**

1. Gli Organi della Associazione potranno eventualmente richiedere agli Associati una contribuzione annuale, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Associazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.

3. Gli Organi della Associazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio (bilancio preventivo) per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.

4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dagli Associati presenti a quella data.
5. La contribuzione da parte degli Associati a singoli progetti associativi proposti dal Consiglio Direttivo, verrà regolata da apposito documento di budget dedicato al singolo progetto specifico. Gli Associati potranno contribuire al sostegno economico e finanziario del singolo progetto anche mediante accantonamenti della propria quota della tariffa premio spettante al Fondo Progetti Speciali tenuto presso l'Associazione. Gli eventuali investitori interessati, potranno contribuire mediante versamento al suddetto Fondo secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo per ciascun singolo progetto.

Il Presidente  
Firma e timbro

**E-CER ITALIA E.T.S.**

Via Revine, 3 - 30027 San Donà di Piave (VE)  
C.F./P.IVA: 04860500273 - Cod. Univ.: MSUXCR1  
Tel. 376 2706496 - Mail: eceritaliaets@gmail.com